



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 3 ☎ 0733907132 📠 0733907085 P.Iva 00242710432
PEC: comune.cessapalombo.mc@legalmail.it

Prot. n. 5485

li 23/10/2020

ORDINANZA N. 23/2020

OGGETTO: Rimozione copertura in cemento-amianto (MCA) posta su tettoie di manufatti, lastre rotte di “eternit”, stoccaggio di onduline in cemento-amianto e rifiuti di vario genere site in contrada Tribbio nel Comune di Cessapalombo su area contraddistinta a catasto al Foglio 12 Particella n. 19.

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione “Parco” di Fiastra avente Prot. n. 1516 del 07/10/2020 (Pos. 08.01.09), acquisita da questo Ente al Prot. n. 5130 del 07/10/2020, da cui si evince il rilevamento, da parte degli stessi, della presenza di alcuni pannelli ondulati presumibilmente di amianto depositati su alcuni fabbricati, apparentemente inagibili, ricadenti sulla particella 19 del foglio 12 del Catasto Fabbricati del Comune di Cessapalombo in località Tribbio di Montalto, di proprietà dei Signori (omissis);

Vista la nota dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. ISP Ambiente e Salute avente Prot. n. 106525 del 17/10/2020, acquisita al Prot. n. 5337 del 19/10/2020, relativa ad un sopralluogo effettuato in data 14/10/2020 sull’area oggetto della segnalazione di cui sopra da Personale Tecnico ispettivo della UOC – ISP Ambiente e Salute congiuntamente con Personale Militare della Stazione “Parco” di Fiastra, per la verifica della situazione oggetto della segnalazione in questione, dal quale è risultato quanto segue: **“Due manufatti di vecchia costruzione in stato di deterioramento e abbandono, coperti da una folta vegetazione autoctona con tettoie tipo onduline in cemento-amianto, presentano evidenti fenomeni di degrado spontaneo dovuti al naturale invecchiamento delle lastre.....Inoltre sono state rinvenute a terra lastre rotte di “eternit”, uno stoccaggio di onduline in cemento-amianto e rifiuti di vario genere”.**

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota l’A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 3 ha richiesto l’adozione da parte dell’Autorità Comunale di provvedimenti nei confronti della proprietà, finalizzati all’eliminazione della situazione di rischio ambientale e di sicurezza della salute pubblica, specificando che, seppur prevista la dotazione del “Piano di Manutenzione e Controllo” ai sensi del punto 4 del D.M. 06/09/1994, per una corretta misura di prevenzione può essere applicata la rimozione delle tettoie in MCA presenti nel sito in questione e che, comunque, tutti i materiali dovranno essere smaltiti secondo normativa specifica;

Considerato inoltre che l’A.S.U.R. ha richiesto che i proprietari, riguardo l’eliminazione e conseguente smaltimento delle coperture in cemento amianto in discarica autorizzata, debbano presentare al Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR stessa, entro i tempo tecnici strettamente necessari, un piano di lavoro/notifica di cui agli artt. 250/256 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. redatto da Ditta Specializzata, regolarmente iscritta all’Albo Smaltitori nella Categoria n. 10 (bonifica beni contenenti amianto) reperibili sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica;

Dato atto che è scientificamente provato che l'amianto, minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

Preso atto che i proprietari dei manufatti in questione e di tutta l'area interessata dalla presenza dei materiali segnalati, identificati al Catasto Fabbricati Foglio 12 Particella 19, sono i Signori (omissis) e (omissis);

Dato atto che l'attività istruttoria svolta non presenta profili di incongruenza nelle indagini, negli accertamenti tecnici effettuati e nelle successive valutazioni tecniche che hanno richiesto l'adozione della misura contingibile e urgente;

Richiamata la normativa di settore :

- Legge 27 marzo 1992 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici;
- D. Lgvo 17 marzo 1995 n° 114 "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto";
- la Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n° 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994 ;
- il Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;
- il Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, concernente l'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;
- il Decreto legislativo 25 luglio 2006 n° 257, attuativo della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997 n. 3496 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30 gennaio 2003 "Piano Regionale Amianto – Indirizzi operativi in presenza di materiali contenenti amianto";

Ritenuto, pertanto che, a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l'emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nei confronti delle proprietà degli immobili e delle aree di che trattasi al fine di imporre la bonifica delle stesse intesa come intervento di rimozione;

Ritenuto altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90;

Visto l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. ,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, ai Signori (omissis) e (omissis), in qualità di proprietari dei manufatti siti in C.da Tribbio, contraddistinti a catasto al Foglio 12 Particella n. 19, a copertura dei quali sono presenti tettoie tipo onduline in cemento-amianto in stato di conservazione scadente, di provvedere a quanto segue:

- 1) **Di provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente Ordinanza ad interdire al pubblico e segnalare con appositi cartelli di pericolo l'area interessata, indicando la presenza di Materiali Contendenti Amianto (MCA);**
- 2) **Di individuare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, una ditta specializzata regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Smaltitori nell'apposita categoria n. 10 (bonifica beni contenenti amianto), che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in cemento armato, presentando al Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Marche Area Vasta n. 3 e all'Ufficio Tecnico di questo Comune il piano di lavoro/notifica di cui agli artt. 250/256 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;**
- 3) **Di eseguire quanto previsto nel piano di lavoro entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, avendo cura di smaltire innanzitutto le lastre rotte di "eternit", lo stoccaggio di onduline in cemento-amianto e i rifiuti di vario genere rinvenuti a terra;**
- 4) **Di produrre tutta la documentazione di Legge attestante l'esecuzione degli interventi di bonifica della copertura, intesa come rimozione, da parte di ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente.**

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'ASUR Marche Area Vasta n. 3 di Macerata (Dipartimento di Prevenzione U.O.C. ISP Ambiente e Salute), al Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione "Parco" di Fiastra, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini e al Comando Stazione Carabinieri di San Ginesio.

Gli Enti di cui sopra sono incaricati di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i. è la Dott.ssa Giuseppina Feliciotti, Sindaco pro-tempore e Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cessapalombo, ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta

notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.



IL SINDACO

Dott.ssa Giuseppina Feliciotti

Giuseppina Feliciotti